



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 10/09/2001**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2001, n. 829

Legge n. 203/91 - art.18, legge n. 136/99 - art.11 - e legge 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente "DEC S.p.A."

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"L'art.18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art.3, comma 7 - bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

La procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992.

Successivamente, ai sensi della legge n. 136/1999 il Comitato per l'Edilizia Residenziale, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art.2 della legge 23.12.1996 n. 662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art.18 del D.L. 13.5.91 n. 152, convertito nella legge 12.7.91 n. 203, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) ha trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale la nota n. 801/99 del 24.06.1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti o i successivi dinieghi prefettizi aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.

Con successiva nota n. 1027/00 datata 9.10.2000 il Ministero dei LL.PP. - Direzione delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - comunicava al Presidente della Giunta della Regione Puglia quanto segue:

- Con nota n. 23679 in data 8 settembre 2000 il Comune di Ostuni (BR), nel cui territorio è localizzato un programma integrato finanziato ai sensi della legge in oggetto, rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 30 agosto 2000, è stato deciso di impugnare davanti al TAR Puglia il parere negativo emesso dalla Soprintendenza ai Beni AAAS della Puglia che impedisce la realizzazione del programma sopra citato.

- Nel manifestare l'interesse a rilocalizzare il programma medesimo in altra area del suo territorio, il Comune di Ostuni chiede a questa Direzione Generale l'inserimento del programma di cui trattasi nell'elenco delle proposte cui si riferiscono i procedimenti pendenti.

- Si fa seguito alla ministeriale n. 801/99 per trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, ad integrazione dell'elenco delle proposte di attuazione dei programmi interessati da procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, il seguente nominativo di soggetto proponente:

---

N. Soggetto Indirizzo Tipo d'intervento  
Scheda/Progetto proponente Localizzazione

---

285/180 EDI.COM. s.r.l. 70100 Bari Integrato  
Via Sparano, 115 Ostuni (BR)

---

Al riguardo va precisato che per l'attuazione del Programma integrato di Intervento cui fa riferimento la citata nota ministeriale tra il Comune di Ostuni e la Regione Puglia in data 21.03.1994 fu stipulato apposito Accordo di Programma successivamente ratificato dal Consiglio Comunale di Ostuni con delibera 32 dell'11.04.1994.

La stessa nota ministeriale n. 1027/00 in data 15.11.2000 veniva inviata dalla Presidenza della G.R. all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per gli adempimenti di competenza.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, stante le disposizioni della citata legge n. 136/99, che prevede la ratifica degli Accordi di Programma nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del segretariato Generale del C.E.R., con propria nota datata 16.11.2000, ha inviato al soggetto proponente e attuatore copia della nota ministeriale n. 1027/00 con invito a comunicare allo stesso Assessorato le eventuali decisioni in merito.

La predetta nota ministeriale, è stata inviata - anche - per opportuna e doverosa conoscenza al Sig. Prefetto ed al Sindaco del Comune, rispettivamente competenti per il territorio interessato in ordine alla proposta di cui trattasi.

In data 12.01.2001 la DINVEST S.p.A. (già EDI.COM. s.r.l.) comunicava - tra gli altri - al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessorato Regionale all'Urbanistica che in base a specifiche e sopraggiunte modifiche societarie il nuovo soggetto titolare del Programma Straordinario n. 285/180 a seguito di atto di scissione, a rogito Notaio Michele Somma in data 19.12.2000 rep. 50.022, risulta essere la società "DEC S.p.A." con sede in Bari alla via Card. A. Ciasca n. 9.

Con successiva nota del 18.01.2001, acquisita al prot. generale del Comune di Ostuni n. 2096 del 23.01.2001, la suindicata "DEC S.p.A.", richiedeva (testualmente):

"- che il Comune di Ostuni a norma dell'art.11 L. 30.04.99 n. 136, ritenuta la pubblica utilità urgenza e indifferibilità del Programma Integrato di intervento prot. N. 285/180 voglia manifestare il proprio consenso alla rilocalizzazione del programma integrato d'intervento prot.285/180 nel territorio Comunale di Ostuni ed attivare quanto di propria competenza per la sottoscrizione dell'eventuale accordo di

programma;

- che il Comune di Ostuni provveda ad inviare alla Regione Puglia il proprio parere tecnico nonché ad acquisire il parere del Signor Prefetto circa la localizzazione del programma integrato di intervento prot. 285/180.

All'uopo dichiara:

- di avere la disponibilità dell'area nel Comune di Ostuni dell'estensione di mq.65.249 riportata al N. C.T. del Comune di Ostuni al foglio n. 147, particelle nn. 346, 1791, 193, 194, 195, 680, 681, 1051, 160, 1150, 161 e 166.

Si allegano in triplice copia:

- corografia in scala 1:10.000;
- stralcio catastale in scala 1:2.000;
- stralcio rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
- stralcio P.R.G. vigente in scala 1:2.000.

In ordine a quanto sopra, in data 15.02.2001 la Giunta Comunale di Ostuni con atto n. 37, ha tra l'altro deliberato:

di prendere atto, per quanto detto in narrativa, che il nuovo soggetto attuatore del Programma integrato di Intervento prot.285/180 risulta essere la DEC S.p.A di Bari;

di confermare per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del sopra generalizzato Programma Integrato di Intervento prot. n. 285/180.

di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la rilocalizzazione del Programma Integrato di Intervento prot N. 285/180 nell'area del Comune di Ostuni individuata in catasto al foglio 147 particelle 346, 1791, 193, 194, 195, 680, 681, 1051, 160, 1150, 161 e 166 per una superficie complessiva di mq.65.249 il tutto come meglio individuato negli elaborati grafici allegati alla su generalizzata nota inviata dalla DEC e acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 22.01.2001 n. 2096.

di inviare il presente provvedimento al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale.

di inviare il presente provvedimento alla Regione Puglia Settore Urbanistico.

di acquisire il parere del Prefetto di Brindisi sulla localizzazione del Programma Integrato di Intervento n. 285/180.

di nominare responsabile del presente procedimento il Dirigente dell'U.T.C. ing. Roberto MELPIGNANO.

di dare direttive al Dirigente del Settore legale di procedere alla revoca di tutti i procedimenti espropriativi relativi all'area di proprietà Angiani Adriano Raffaele.

La Prefettura di Brindisi con nota n. 3841feb/2Sett. del 16.02.2001 ha confermato al Comune di Ostuni l'interesse dello Stato alla realizzazione di alloggi E.R.P. in Ostuni per il personale delle Forze di Polizia e dalle altre Amministrazioni Statali coinvolte nella lotta contro la criminalità organizzata.

Tutto ciò premesso, con riferimento alle disposizioni della legge statale n. 136/99 si ritiene necessario prioritariamente evidenziare quanto segue:

- l'art.11 della l.s. 136/99 consente la riattivazione dell'iter di cui alla legge 203/91 - art.18 - per la realizzazione di quegli interventi per i quali sono pendenti i procedimenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi costruttivi già proposti in sede di prima attuazione.

Con la nota prot. 1027/00 il Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale ha incluso tra i procedimenti pendenti anche l'intervento in questione, a seguito dell'impugnazione davanti al TAR Puglia del parere negativo emesso dalla Soprintendenza ai Beni AAAS della Puglia che impedisce la realizzazione dell'intervento n. 285/180 nella sua originaria

localizzazione, da assoggettare quindi alle procedure dell'art. 11 della legge n. 136/99.

- L'art. 11 della legge 136/99 consente sia al soggetto attuatore che al soggetto proponente, in tal senso equiparandoli, e d'intesa con l'Amministrazione Comunale competente, la richiesta di accordo di programma, anche previa localizzazione dell'intervento: fattispecie questa proposta in questa sede.

- Con la nota prot. 801/99 il C. E. R. ha evidenziato che in base all'art. 11 - comma 2 - della legge 136/99, gli accordi di programma non ratificati entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della predetta nota sono esclusi dal finanziamento.

Sulla scorta di quanto evidenziato dal C.E.R., in ordine ai termini assegnati alla Regione, e tenuto conto che detti termini risultano prorogati, ai sensi dell'art.145 - comma 81° - della legge 23.12.2001 a tutto il 30.10.2001, è possibile sottoporre alla Giunta Regionale il presente provvedimento.

Precisato quanto innanzi in merito agli aspetti amministrativi, dall'esame degli atti, trasmessi con note comunali nn. 6266 e 12061 rispettivamente del 9.3.2001 e 04.05.2001, si è riscontrato che la proposta di intervento in oggetto, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n. 150 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 40 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 20 alloggi di edilizia agevolata e n. 90 di edilizia convenzionata) e di 17.000 mc. di edilizia non residenziale.

Le aree interessate dall'intervento di che trattasi, della superficie complessiva di mq. 65.259,00, riportate in catasto alle particelle nn. 346, 1791, 193, 194, 195, 680, 681, 1051. 160, 1150, 161 e 166, del foglio n. 147, nel P.R.G. vigente del Comune di Ostuni risultano per la quasi totalità (mq. 59.279) tipizzate come zona "E - agricola e di riserva", ed in minima parte (mq. 5.980) come zona "G1 - aree per servizi".

L'area individuata è ubicata in un ambito territoriale in cui sono presenti i seguenti servizi: scuola materna, scuola elementare, scuola media, liceo classico, ospedale, chiesa, biblioteca comunale, mercato pubblico settimanale, tutte gravitanti in un raggio di azione inferiore ai 600 m. dal sito in cui è stato localizzato l'intervento proposto facilmente raggiungibile con una viabilità di raccordo che attraversa una piccola zona G in cui nel Programma di Intervento è fra l'altro previsto un parcheggio di uso pubblico a due piani avente una superficie all'incirca uguale a quella della zona G inclusa nella proposta in esame.

Le strutture sportive e ricreative realizzabili nel programma concorreranno a migliorare gli standard abitativi esistenti nelle aree circostanti, carenti di dette attrezzature.

Le aree in cui è prevista la rilocalizzazione del programma sono attualmente incolte, non suscettibili di utilizzazione agricola, in stato di abbandono ed il loro recupero è finalizzato al risanamento di un tratto della periferia urbana.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

---

Dati generali Dati Dati  
scheda progetto

---

- Superficie area  
d'intervento mq. 29.131 65.259
- Abitanti previsti n. 540 657
- Densità territoriale Ab/Ha 235 83
- Indice di fabbricabilità  
territoriale mc/mq. 2,44 1,27
- Superficie per l'edilizia  
= 19.034,00
- Superficie per l'edilizia  
= 3.775
- Cubatura residenziale mc. 54.000 65.762

- Cubatura non  
residenziale mc. 17.000 17.000

#### AREE A STANDARDS:

= ==

= ==

= ==

- Area distribuzione e

= ==

Totale superfici aree

= 14.875

---

Per una migliore identificazione del programma costruttiva e delle aree di intervento deve farsi riferimento ai seguenti elaborati:

- tav. n. 1 - Corografia - scala 1:10.000; Stralci: Catastale, Aerofotogrammetrico, P.R.G. vigente - scala 1:2.000;
- tav. n. 1.1 - Tavola P.R.G. con ubicazione dell'intervento - scala 1:5.000;
- tav. n. 2 - Stato di fatto dell'area oggetto del programma, con indicazione delle curve di livello, dei corpi di fabbrica della viabilità esistente, perimetrazione dell'intervento - scala 1 : 1.000;
- tav. n. 3 - Planimetrie di progetto - scala 1:1.000;
- tav. n. 4 - Profili altimetrici - scala 1:500;
- tav. n. 5 - Tipi edilizi - Piante e sezioni - scala 1:200 - 1:50;
- tav. n. 6 - Urbanizzazioni - scala 1:1.000;
- tav. n. 7 - Relazione Tecnica e N.T.A.;
- tav. n. 8bis - Relazione Paesaggistico - ambientale;
- tav. n. 9 - Simulazione fotografica e Rendering.

Dal confronto tra i dati riportati nel progetto di rilocalizzazione dell'intervento e quelli desumibili dalla documentazione in atti si rileva la conferma del numero degli alloggi previsti rispettivamente per edilizia residenziale libera convenzionata, sovvenzionata ed agevolata, con un aumento delle volumetrie residenziali attribuibile ad una diversa tipologia adottata; sono previste aree destinate a standards pubblici ex D.M. n. 1444/68 per complessivi mq. 14.875, con una dotazione di 22,60 mq. per abitante circa. Il tutto riferito ad una maggiore superficie territoriale (mq.65.259,00) rispetto a quella originaria (mq.29.131,00) e con una minore densità territoriale.

Con riferimento alle volumetrie residenziali (mc.65.259) va rilevato che le stesse sono in esubero rispetto a quanto proposto nel programma costruttivo originario (mc.54.000) a parità di numero di alloggi complessivo previsti nel Programma Integrato di Intervento.

In proposito, pur condividendosi la volontà espressa dalla Giunta Comunale di Ostuni con delibera n. 37 del 15.02.2001 si ritiene necessario prescrivere che le suddette volumetrie residenziali siano contenute nell'ambito dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 17.1.1992 di indizione del confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 203/91, salvo diversa determinazione del C.E.R.

In relazione a quanto prospettato dalla Società DEC S.P.A. si può quindi accogliere sotto il profilo amministrativo la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Dal punto di vista tecnico - urbanistico quanto innanzi comporta variante allo strumento urbanistico vigente atteso che le aree interessate dall'intervento mutano la destinazione da verde agricolo e servizi

rispettivamente a zona destinata ad insediamenti di tipo residenziale, commerciale e artigianale secondo la zonizzazione prevista dal progetto urbanistico - edilizio e con indici e parametri rivenienti dallo stesso progetto in atti, sopra riportati.

In ordine agli aspetti urbanistici, con relazione - in atti - del 30.03.2001 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

"In relazione all'oggetto, quest'Ufficio esaminata la proposta esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) l'area da cedere ai Comune per urbanizzazione secondaria sia estesa alla porzione del lotto 19 ubicata a monte della condotta AQP.

Motivazioni:

- ampliamento delle aree per urbanizzazione secondaria;
- non è ipotizzabile nè da un punto di vista giuridico nè da un punto di vista pratico, che un lotto di pertinenza privato sia diviso in due da una condotta AQP;
- in ogni caso la porzione residua del lotto 19 restante a valle della condotta AQP risulta comunque avere una superficie idonea a costituire area di pertinenza esterna del fabbricato che magari potrebbe essere leggermente ruotato per meglio posizionarlo all'interno della porzione di lotto restante a valle della condotta AQP.

2) la rotatoria terminale della viabilità sia resa tangente con il lotto 20 destinato a impianto sollevamento AQP.

Motivazioni:

- servire con una strada pubblica di accesso l'impianto di sollevamento AQP.

3) Stralciare dal lotto 16 - 17 la porzione di lotto a valle della condotta AQP e destinarla a verde pubblico  
Motivazioni.

- le stesse di cui alla prescrizione n. 1).

4) Sia approvata in Consiglio Comunale, magari anche in sede di ratifica dell'Accordo di Programma con la Regione Puglia, apposito schema di convenzione urbanistica ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 56/80 relativa all'intervento di che trattasi; fra gli obblighi convenzionali a carico del soggetto proponente DEC S.p.A. - Bari, dovranno essere inseriti le realizzazioni e cessioni gratuite al Comune di tutte le opere di urbanizzazione primarie necessarie per l'area di intervento di che trattasi come viabilità, parcheggi, marciapiedi, verde pubblico di rispetto lungo la viabilità, rete idrica - fognante AQP con relativo impianto di sollevamento, rete di pubblica illuminazione comunale, rete ENEL, rete TELECOM, rete GAS Metano a cura della Società Concessionaria Comunale, nonchè l'obbligo della cessione e sistemazione gratuita al Comune di tutte le aree di urbanizzazione secondaria secondo quanto sarà convenuto tra DEC e Comune di Ostuni; alla Convenzione urbanistica dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovranno essere redatti a cura e spese del soggetto DEC SPA - BARI e preventivamente approvati da parte dell'Amministrazione Comunale.

Motivazioni:

- chiarezza e certezza degli obblighi convenzionali assunti da parte del soggetto DEC SPA - BARI nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

5) Alle N. T.A. dell'intervento, all'art.3 - Norme di Piano vincolanti - dopo le parole "c) i volumi del corpi di Fabbrica" siano aggiunte le parole "ed i tipi edilizi". Alle N. T.A. dell'intervento, all'art.5 - Zona Commerciale e/o artigianale e/o sociale, dopo le parole "essere variate" siano aggiunte le parole "fermo restando l'impianto planovolumetrico di base".

Motivazioni:

- chiarezza e certezza nelle N. T.A dell'intervento.

In pari data 30.03.2001, in merito al Programma Integrato in questione, la Commissione Edilizia Comunale ha espresso il parere di seguito riportato;

"La C.E.C., ascoltata l'illustrazione fatta dal Dirigente dell'U.T.C., esaminata la proposta progettuale e

letto il parere dell'U.T.C., che fa proprio, esprime parere favorevole, in" quanto di propria competenza, sulla sistemazione urbanistica proposta. Ritiene, infatti, che la Zona d'intervento, prossima all'edificato urbano risulta non solo di facile collegamento viario con la via degli Emigranti e via Nino Sansone, ma si presta anche ad essere facilmente attrezzata con tutte le infrastrutture necessarie quali rete idrica, fognante, elettrica, telefonica e del gas; la differenziazione tipologica diventa caratterizzazione dell'area anche in considerazione delle diverse altezze dei fabbricati da realizzare i quali risultano opportunamente inseriti nella morfologia del terreno. Suggerisce che l'area da cedere al Comune venga sistemata a verde attrezzato di quartiere."

Tutto ciò premesso, ed alla luce degli atti trasmessi dall'Amm.ne Com.le, come innanzi riportati, si ritiene la variante in questione ammissibile dal punto di vista tecnico - urbanistico atteso che non confligge, per ubicazione, dotazione di aree pubbliche e servizi, con il disegno complessivo del P.R.G. di Ostuni; il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri espressi in data 30.03.2001 dal Dirigente dell'U.T.C. e dalla Commissione Edilizia Comunale.

In particolare, sotto il profilo urbanistico si evidenzia la necessità che l'asse stradale proposto, che muove dalla via degli Emigranti, non si interrompa, ma prosegua collegandosi alla viabilità esistente.

Inoltre, si evidenzia che l'area per servizi ex D.M. 1444/68, ubicata all'incrocio con via degli Emigranti è confermata nella proposta in atti quale parcheggio.

Infine, si evidenzia che il dimensionamento proposto è strettamente correlato alle finalità della legge 203/91 e pertanto non può tener conto dei criteri fissati dalla deliberazione di G. R. n. 6320/89 proprio in virtù della eccezionalità dell'intervento.

In particolare nel merito tecnico - urbanistico si prescrive quanto segue:

all'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, sia per quanto attiene alla volumetria residenziale sia in ordine alle volumetrie non residenziali (secondo le disposizioni di cui all'art. 5 - punti 1 e 2 - dello stesso D.M. n. 1444/68). La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.

Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti condividendosi in toto in questa sede le osservazioni dell'U.T.C. e della C..E.C.

Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art.18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Ostuni nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
- b) l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
- c) la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- d) il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art.18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n.

136/99, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione del prescritto Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L. R. 7/98.

Parimenti dagli atti del PUTT, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade, nell'immediata periferia sud - ovest del centro abitato di Ostuni ed è interamente ricompresa in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante.

La Relazione Paesaggistico - Ambientale in atti evidenzia l'assenza di elementi che possono interferire con i sottosistemi che caratterizzano il territorio; nello specifico:

- sotto l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico: nell'ambito del sottosistema dal rilievo aerofotogrammetrico e topografico si rileva che l'unico "ciglio/crinale" presente è situato ad oltre 50 m. dall'area d'intervento. Pertanto la zona interessata dal Programma Integrato è compatibile con le prescrizioni del PUTT (punto 3.09.3 delle N. T.A.) che individuano quale fascia di salvaguardia una larghezza dalla linea del "ciglio/crinale" pari per la classe 2.2 un valore di 50 m.. L'area inoltre, non presenta aree di impluvio di accumulo di acque superficiali, non presenta zone umide, non è interessata da sorgenti o corsi d'acqua;

- sotto l'assetto "copertura botanico - vegetazionale": le aree interessate dal programma sono per la maggior parte incolte e prive di vegetazione, salvo la presenza di alcune essenze arboree pregiate (due lecci ed una quercia) che sono stati salvaguardati ed inseriti nel verde privato e/o pubblico. La zona inoltre, non è interessata da fauna di particolare rilievo, poichè a ridosso del centro abitato e come già detto priva di significativa vegetazione;

- sotto l'assetto della "stratificazione storica della organizzazione insediativa": l'area risulta tutelata come zona dei trulli", nel territorio comunale le zone interessate dai trulli sono ubicate a confine con i territori dei Comuni di Martina Franca e di Costernino così come tipizzate e vincolate nel P.R.G. vigente. Detta area è distante alcuni chilometri da detti confini. In ogni caso a salvaguardia delle tradizioni locali, la divisione dei vari lotti sarà comunque realizzata con muretti in pietra locale a secco e retrostanti siepi con essenza mediterranee.

In relazione a quanto innanzi sinteticamente esposto ed alle considerazioni e valutazioni prospettate nella relazione di progetto, si ritiene che possa rilasciarsi in senso favorevole il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle del PUTT/Paesaggio.

Resta inteso che l'intervento è subordinato in fase attuativa, ad autorizzazione paesaggistica ex art.5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così, come puntualmente definite dall'art. 4 . comma 4°, lett.e) - della l.r. n. 7/97.

**"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"**

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del Bilancio Regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.



## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

DI RILASCIARE il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini e per le motivazioni riportati in narrativa, fermo restando per gli interventi esecutivi l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio delle concessioni edilizie.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro - tempore Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Ostuni, rappresentato dal Sindaco pro - tempore, prof. Lorenzo CIRASINO per l'attuazione dei programmi di intervento di cui all'art.18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, stipulato ai sensi dell'art.8 primo comma del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 e legge 136 Aprile 1999

Premesso che

- a) l'art.18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrative", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- b) ai sensi del secondo comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata;
- c) per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici,

con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7 - bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;

d) la procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992;

e) in attuazione e nei termini del quarto comma dell'art.8 del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, il Segretario generale del CER ha provveduto, con nota del 30 dicembre 1993, alla trasmissione al Presidente della Giunta Regionale dell'elenco di cui alla precedente lett. d) e di conseguenza la Regione Puglia ha provveduto, in ordine quanto richiesto, agli adempimenti di competenza;

f) In data 28.07.1999 è pervenuta alla Presidenza di questa Regione Puglia la nota del ministero LL.PP. - Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale - n. 801/99 del 24.06.1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti, in adempimento dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136;

g) Con successiva nota n. 1027/00 datata 9.10.2000 il Ministero dei LL.PP. - Direzione delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - comunicava al Presidente della Giunta della Regione Puglia quanto segue:

- Con nota n. 23679 in data 8 settembre 2000 il Comune di Ostuni (BR), nel cui territorio è localizzato un programma integrato finanziato ai sensi della legge in oggetto, rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 30 agosto 2000, è stato deciso di impugnare davanti al TAR Puglia il parere negativo emesso dalla Soprintendenza ai Beni AAAS della Puglia che impedisce la realizzazione del programma sopra citato.

- Nel manifestare l'interesse a rilocalizzare il programma medesimo in altra area del suo territorio, il Comune di Ostuni chiede a questa Direzione Generale l'inserimento del programma di cui trattasi nell'elenco delle proposte cui si riferiscono i procedimenti pendenti.

- Si fa seguito alla ministeriale n. 801/99 per trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza ai sensi dell'art.11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, ad integrazione dell'elenco delle proposte di attuazione dei programmi interessati da procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, il seguente nominativo di soggetto proponente:

---

N. Soggetto Indirizzo Tipo d'intervento

Scheda/Progetto proponente Localizzazione

---

285/180 EDI.COM. s.r.l. 70100 Bari Integrato

Via Sparano, 115 Ostuni (BR)

---

h) l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, delegato per competenza, stante le disposizioni della citata legge n. 136/99, con nota datata 16.11.2000 prot - 11590/1 ha inviato, al soggetto proponente DINVEST S.p.A. (già EDI.COM. s.r.l.) - incluso nel suddetto elenco, copia della nota ministeriale n. 1027/00 con invito a comunicare le eventuali decisioni in merito;

i) la richiesta di cui sopra, si basava sulla circostanza che l'art.11 della legge 136 del 30 Aprile 1999 consente al Presidente della G.R. la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco territorialmente competente, di provvedere anche alla rilocalizzazione in ambito regionale del programma;

j) il programma in oggetto è ricompreso nell'elenco delle proposte di intervento trasmesso dal Segretario

- generale del GER di cui alla nota n. 1027 del 9.10.2000 integrativa della nota n. 801/99;
- k) il programma in oggetto ha n. di progetto 285/180 con soggetto proponente EDI.COM. s.r.l.;
- l) il programma di che trattasi era localizzato nello stesso Comune di Ostuni;
- m) In data 12.01.2001 la DINVEST S.p.A. (già EDI.COM. s.r.l.) comunicava - tra gli altri - al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessorato Regionale all'Urbanistica che in base a specifiche e sopraggiunte modifiche societarie il nuovo soggetto titolare del Programma Straordinario n. 285/180 a seguito di atto di scissione, a rogito Notaio Michele Somma in data 19.12.2000 rep. 50.022, risulta essere la società "DEC S.p.A." con sede in Bari alla via Card. A. Ciasca n. 9.
- n) Con nota, acquisita al prot. gen. N. 2096 in data 23.01.2001, la società DEC S.p.A. ha chiesto al Comune di Ostuni, ai sensi dell'art. 11, 1° comma della legge 30.4.1999 n. 136 la rilocalizzazione del programma integrato n. 285/180 nel territorio comunale di Ostuni e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma;
- o) In ordine a quanto sopra, in data 15.02.2001 la Giunta Comunale di Ostuni con atto n. 37, ha tra l'altro deliberato:
- di prendere atto, per quanto detto in narrativa, che il nuovo soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento prot.285/180 risulta essere la DEC S.p.A. di Bari;
  - di confermare per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del sopra generalizzato Programma Integrato di Intervento prot. n. 285/180.
  - di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, la rilocalizzazione del Programma Integrato di Intervento prot. N. 285/180 nell'area del Comune di Ostuni individuata in catasto al foglio 147 particelle 346, 1791, 193, 194, 195, 680, 681, 1051, 160, 1150, 161 e 166 per una superficie complessiva di mq. 65.249 il tutto come meglio individuato negli elaborati grafici allegati alla su generalizzata nota inviata dalla DEC e acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 22.01.2001 n. 2096.
  - di inviare il presente provvedimento al Ministero del LL.PP. Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale.
  - di inviare il presente provvedimento alla Regione Puglia Settore Urbanistico.
  - di acquisire il parere del Prefetto di Brindisi sulla localizzazione del Programma Integrato di Intervento n. 285/180.
  - di nominare responsabile del presente procedimento il Dirigente dell'U.T.C. ing. Roberto MELPIGNANO.
  - di dare direttive al Dirigente del Settore Legale di procedere alla revoca di tutti i procedimenti espropriativi relativi all'area di proprietà Anglani Adriano Raffaele.
- p) La Prefettura di Brindisi con nota n. 3841feb/2Sett del 16.02.2001 ha confermato al Comune di Ostuni l'interesse dello Stato alla realizzazione di alloggi E.R.P. in Ostuni per il personale delle Forze di Polizia e delle altre Amministrazioni Statali coinvolte nella lotta alla criminalità organizzata o del LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale.

## CONSIDERATO

- a) che, al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, il quinto comma dell'art 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dispone l'applicazione dell'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25;
- b) che il nono comma dell'art.8 del decreto legge richiamato nella precedente lett. a) dispone che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadono nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difforni rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale, in applicazione degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, pertanto, non impone né le procedure né i limiti previsti dallo stesso art.51, a definitiva individuazione delle aree di intervento, a variante degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e a

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;

c) che, al solo fine di adottare i provvedimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), e la eventuale determinazione della variante urbanistica, l'art. 11 della legge n. 136/99 prevede che il Presidente della Giunta Regionale, promuova la conclusione di un accordo di programma, da stipulare ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da ratificare da parte del Consiglio Comunale entro 180 giorni dalla comunicazione del Segretariato Generale del C.E.R.;

d) che in relazione alle disposizioni dell'art. 11 della legge 136/99 ed art. 145 - 81° comma - della legge 23.12.2000 n.388 i termini di ratifica dell'Accordo di Programma sono stati prorogati a tutto il 30.10.2001;

e) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art.27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 134 del D.lvo n. 267/2000), l'accordo di programma, se adottato con decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio comunale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

#### PRESO ATTO

a) che nell'elenco delle proposte di intervento trasmesso dal Ministero dei LL.PP. con note 801/99 e 1027/2000 è inserito, con numero di identificazione 285/180, la proposta di intervento proposto dal soggetto DEC S.P.A. (già EDI.COM. s.r.l. DINVEST S.P.A.) di Bari;

b) che il soggetto attuatore del suddetto programma 285/180, società DEC S.p.A., avvalendosi della facoltà concessa dalla f.s. 136/99 - art.11 - ha richiesto al Comune di Ostuni con nata acquisita al prot. gen. N.2096 del 23.01.2001, la rilocalizzazione del programma integrato n. 285/180 nello stesso territorio comunale di Ostuni e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma.

c) che la proposta di intervento in oggetto, come risulta degli stessi elaborati, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n. 150 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 40 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 20 alloggi di edilizia agevolata e n.90 di edilizia convenzionata) e di 17.000 mc. di edilizia non residenziale;

d) che le aree interessate dall'intervento di che trattasi, nel P.R.G. vigente risultano tipizzate per la quasi totalità (mq. 59.279) come zona "E agricola di riserva" ed in minima parte (mq. 5.980) come zona "G - aree per servizi"; per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve riferirsi agli elaborati grafici puntualmente elencati nella delibera G. R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### VISTA

- La circolare CER prot. n. 3578/A del 7 marzo 1994 con la quale sono stati forniti criteri ed indirizzi applicativi per la realizzazione dei programmi previsti dall'art 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203;

- la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Sindaco del Comune di Ostini ai sensi del D.lvo n. 267/2000 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Tutto ciò premesso

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma.

2. In attuazione dell'art. 8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge

4 dicembre 1993 n. 493, con le modalità di cui all'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, con gli effetti dei provvedimenti i cui all'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25 e ai sensi dell'art. 11 della legge 30.4.99 n. 136, le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta di intervento identificata in premessa.

3. E' preso atto del Programma di intervento di cui al n. di identificazione 285/180 dell'elenco trasmesso dal Ministero dei LL.PP., giusta note 801/99 del 24 giugno 1999 e 1027 del 9.10.2000, come modificato nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

4. All'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residenziali, secondo le disposizioni di cui all'art.5 - punto 1 e 2 - dello stesso D.M. n. 1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.

5. Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

6. Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Ostuni nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;

l'obbligo del proponente alla realizzazione del collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;

la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;

il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione;

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

7. L'indicazione della variata area di intervento che dovrà essere espressamente accettata dall'Amministrazione comunale con la delibera di C.C. di ratifica del presente Atto, è effettuata ai sensi degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art. 52 della stessa legge, dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere previste dal programma di intervento adottato.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 nono comma della legge 15 febbraio 1980 n. 25 e dell'art.34 quarto comma del D.lvo n. 267/2000, le determinazioni assunte nei precedenti punti costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti ed adottati, nonché al Programma pluriennale di attuazione.

9. Al fine di rendere definitivi (esecutivi) gli effetti di cui ai precedenti punti, il presente accordo di programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Ostuni entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione; la delibera del consiglio comunale potrà contenere la dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi di legge.

Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo accordo verrà adottato ai fini ed agli effetti di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni dello

strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente.

10. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di intervento approvato il Comune di Ostuni rilascia entro 60 gg. dalla data presentazione della domanda di concessione e dei relativi elaborati progettuali esecutivi, la concessione edilizia al soggetto affidatario, laddove le condizioni preliminari (Convenzione con il CER, Convenzione con il Comune di cui al precedente punto 4, acquisizione del finanziamento, esibizione del titolo di proprietà di tutte le aree di cui all'intervento proposto) siano state tutte formalmente conseguite. Al fine di acquisire in modo contestuale, ove necessario ed entro il suddetto termine di 60 gg, da altre Amministrazioni - pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni - resi obbligatori dalle norme dello Stato e regionali vigenti, il Comune convoca e presiede una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Nel caso in cui il presente accordo di programma non abbia attuazione ovvero l'intervento non sia eseguito e il soggetto affidatario non stipuli la convenzione con il CER, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono cadute di diritto e conseguentemente poste nel nulla e conseguentemente l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.

12. Il presente accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.

13. Il Comune di Ostuni provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento, costituendo detta accettazione formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti innanzi alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 136/99.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della  
DI OSTUNI REGIONE PUGLIA  
prof. Lorenzo Cirasino Dott. Raffaele Fitto

---